



TRIBUNALE DI PERUGIA

Sezione Lavoro

Nel procedimento iscritto al n. 1389 R.G. anno 2012

promosso da

C. N. – ricorrente, con l'avv. G. D.

contro

B. S. s.r.l. – resistente, con l'avv. F. D. M.

Il Giudice Dott. Marco Medoro, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.10.2012 nel procedimento in epigrafe, letti gli atti e sentiti i procuratori delle parti, ha emesso – ai sensi dell'art. 1, comma 49, della legge 92/2012 – la seguente

ORDINANZA

rilevato che la ricorrente ha richiesto, con riferimento al licenziamento irrogato dalla datrice di lavoro resistente il 3-5.8.2011, la reintegrazione nel posto di lavoro, con il conseguente ottenimento del risarcimento del danno previsto dall'art. 18 St. lav. o, in subordine, dell'indennizzo disciplinato dall'art. 8 della legge 604/1966;

ritenuto, per quanto sia forte la connessione tra disciplina sostanziale e processuale dell'interruzione del rapporto di lavoro, che l'art. 1, comma 67, della legge 92/2012 (c.d. Riforma Fornero) stabilisca inequivocabilmente che i processi aventi ad oggetto la richiesta di reintegrazione nel posto di lavoro, anche se relativi a licenziamenti intimati prima dell'entrata in vigore della medesima legge (il che incide sulla tutela applicabile), sono assoggettati al rito previsto dai commi 48 e ss. del già citato art. 1 della legge 92/2012;

rilevato che il rito applicabile non è nella disponibilità delle parti (cfr artt. 426-427 c.p.c. e 4 del d.lgs. 150/2011) e che, quindi, disattendendo l'eccezione sollevata dalla resistente, va confermata l'applicabilità alla presente controversia, pur assoggettata alla normativa sostanziale precedente alla riforma, del c.d. rito Fornero come stabilito con decreto di fissazione di udienza dell'11.9.2012;

MD

ritenuto che l'eccezione di inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 6 della legge 604/1966 nella versione novellata dalla legge 183/2010 (ed antecedente all'interpolazione operata dalla legge 92/2012) sia infondata in quanto il decorso del termine dell'impugnazione giurisdizionale dei licenziamenti che, come il presente, sono stati intimati nella vigenza dell'art. 32, comma 1-bis della legge 183/2010, introdotto dalla legge n. 10 del 26.2.2011 di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 225 del 19.12.2010, è da ritenersi sospeso per tutto l'anno 2011; la differente interpretazione sostenuta dalla resistente, secondo cui il tenore letterale della disposizione citata consente di ritenere sospeso solo il termine per l'impugnativa stragiudiziale di 60 giorni (comma 1 art. 6 novellato) e non il successivo termine di 270 giorni per investire il Tribunale della questione (comma 2 art. 6 novellato) non ha spessore logico-sistematico atteso che, per un verso, il meccanismo della decadenza ha carattere unitario, come dimostrato dal fatto che la legge parla di inefficacia dell'(unica) impugnazione posta in essere stragiudizialmente se alla predetta non fa seguito un ricorso giudiziario e, per altro verso, il differimento è stato stabilito proprio con riferimento al pesante impatto della decadenza che costituisce un *novum* proprio con riferimento al secondo segmento del termine che regola l'accesso al Giudice;

rilevato, ai fini tanto della decadenza quanto della legittimità del recesso, che lo stato di malattia dedotto dalla ricorrente non ha rilevanza alcuna, in quanto, a tacer d'altro, oggetto di causa è il licenziamento per giusta causa della ricorrente, l'efficacia del quale non è suscettibile di essere sospeso (cfr. Cass., sez. lav., n. 11674/2005, 13903/00; 2209/1998);

rilevato, quanto al merito, che la documentazione versata in atti dimostra che la ricorrente ha firmato, quale *faisus procurator*, un contratto di somministrazione di bevande in nome e per conto della società datrice di lavoro, impegnandone la volontà e ricevendo, in attuazione del rapporto, il corrispettivo di € 800,00 destinato alla predetta;

ritenuto che detto comportamento costituisce eclatante violazione degli obblighi legali che non consentono a qualunque consociato, (ed a maggior ragione al lavoratore subordinato che è assoggettato all'obbligo di fedeltà) privo dei poteri necessari di concludere contratti con terzi in nome altrui, né, ovviamente di incassare e trattenere somme destinate ad altri;

rilevato, peraltro, che la condotta della ricorrente è stata pesantemente aggravata dal tentativo di distorcere la realtà dei fatti anche dopo che la datrice di lavoro ne aveva avuto notizia: in un primo tempo, la C. ha negato di avere stipulato il contratto in questione e di avere ricevuto somme di denaro, per poi sostenere, in modo non credibile e soprattutto smentito da un documento a sua firma (doc. 4 fasc. res.), che l'importo, tra l'altro non insignificante e mai restituito a dispetto delle promesse, di € 800,00, incassato dalla medesima tramite assegno bancario intestato da un operatore commerciale in esecuzione di una precisa clausola contrattuale, era stato accettato nell'erronea convinzione che si trattasse di una "regalia natalizia" o di una "donazione remuneratoria" di una non precisata e non provata consulenza;

ritenuto, dunque, che il comportamento tenuto dalla C. sia tale, tenuto conto delle plurime gravi violazioni ad obblighi legali basilari gravanti sulla medesima e della fasulla rappresentazione della realtà dalla stessa fornita, da eliminare irrimediabilmente il vincolo fiduciario su cui si fonda la relazione lavorativa;

ritenuto, per l'effetto ed in conclusione, che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna della ricorrente soccombente a rifondere alla resistente le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi dell'art. 9 della legge 27/2012 e del D.M. 140/2012 sulla base dell'entità degli oneri espletati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia.

visto l'art. 136, comma secondo, del d.p.r. 115/2002 e rilevato che dalla documentazione in atti (doc. 3-4 fasc. res.) si rileva che la ricorrente ha agito in giudizio in mala fede, nella consapevolezza di avere commesso le condotte negate, si provvede alla revoca del gratuito patrocinio con separato decreto.

P.Q.M.

Visti gli artt. 1, commi 47 e ss. della legge 92/2012:

- respinge il ricorso;
- condanna la ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite, che qui si liquidano in € 1.500,00 oltre IVA e CI come per legge.

Si comunichi.

Perugia, 22.10.2012

Depositato in Cancelleria
Perugia, il 22.10.12
AL CANCELLIERE

CANCELLIERE C1
Dr. Antonello Fieschi

Il Giudice

Marco Medoro

Marco Medoro

CR. 4299